



## Messaggio Municipale

**Proponente l'adozione del Regolamento comunale sulla partecipazione finanziaria alle spese per cure ortodontiche**

Numero	Data	Risoluzione Municipale
<b>18/2014</b>	29 ottobre 2014	827H/2014 del 29.10.2014

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'adozione del Regolamento comunale sulla partecipazione finanziaria alle spese per cure ortodontiche.

### **INTRODUZIONE GENERALE**

Il Comune, in base all'art. 186 LOC, può regolamentare materie che rientrano nelle sue competenze nell'ambito della sua autonomia residua.

Questo Regolamento vuole riconoscere alle famiglie appartenenti ad una debole fascia di reddito (reddito imponibile desunto dalla decisione di tassazione cantonale) un sussidio per le cure ortodontiche ai figli frequentanti la scuola dell'obbligo domiciliati a Bissone da almeno 1 anno, che necessitano di cure particolari.

Il sussidio riguarda unicamente l'acquisto di un apparecchio prescritto per le cure.  
Le cure devono essere preavvisate dal medico dentista scolastico, nell'apposito libretto di controllo, durante la visita di controllo annuale organizzata dall'Istituto scolastico.

### **INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO**

Il nuovo Regolamento è composto da 4 pagine, 5 capitoli e 13 articoli di legge.

Qui di seguito illustriamo i vari capitoli e articoli del nuovo Regolamento comunale:

#### **Capitolo I**

L'art. 1 prevede scopo e campo di applicazione. Sottolineiamo che il sussidio riguarda unicamente l'acquisto di un apparecchio prescritto per le cure ortodontiche, sono pertanto escluse le spese di diagnosi, di controllo ed altre.

L'art. 2 definisce i beneficiari del sussidio. Il beneficiario è l'allievo nell'età dell'obbligo scolastico fino ai 15 anni compiuti, che è domiciliato nel Comune di Bissone da almeno 1 anno. Le cure da riconoscersi sono particolari/speciali a discrezione del medico dentista scolastico designato dall'Autorità cantonale.

L'art. 3 regola il diritto al sussidio in generale, come pure l'acquisto del diritto per età o per trasferimento di domicilio (arrivo) e parallelamente anche la perdita per raggiungimento dell'età o per trasferimento di domicilio (partenza).

L'art. 4 regola le prestazioni sussidiate dal Regolamento. Non sono sussidiate le prestazioni già prese a carico da terzi (AI o altri enti).

#### **Capitolo II**

L'art. 5 regola la procedura per la richiesta del sussidio comunale.

## Capitolo III

L'art. 6 definisce i limiti di reddito e le percentuali di rimborso (sussidio), come pure la facoltà del Municipio di richiedere informazioni/documenti o lo svincolo dal segreto d'ufficio o professionale, al fine di accertare il diritto al sussidio comunale.

L'art. 7 regola il versamento del sussidio comunale a seguito della conclusione della cura o in forma di contributo intermedio, per cure di lunga durata.

## Capitolo IV

L'art. 8 codifica la facoltà del Municipio di procedere a verifiche puntuali sui beneficiari dei sussidi per controllare l'andamento delle cure e degli interventi.

L'art. 9 regola la sospensione, la revoca e la restituzione del sussidio. Sottolineiamo che per negligenze o inosservanza delle prescrizioni mediche è data facoltà al Municipio di revocare il sussidio, proprio per lo scopo di incentivare le famiglie dell'allievo a curare l'andamento delle cure ortodontiche.

L'art. 10 codifica la creazione di apposite voci contabili dove allibrare i sussidi previsti dal presente Regolamento.

L'art. 11 delega l'applicazione del Regolamento al Municipio.

L'art. 12 regola i rimedi di diritto contro le decisioni dell'amministrazione comunale o del Municipio. Sottolineiamo che è stata codificata la possibilità di reclamo contro la decisione del Municipio.

## Capitolo V

L'art. 13 fissa l'entrata in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato, conformemente all'art. 190 LOC.

## DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

### **risolvere:**

1. È approvato il Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, avviene una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 29 ottobre 2014.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: Sergio De Toni  
Il Segretario: Fabrizio Gervasoni



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- () Commissione delle opere pubbliche
- (x) Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegato:

Regolamento comunale sulla partecipazione alle spese per cure ortodontiche.

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CURE ORTODONTICHE

del XXX

### Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

visti:

- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989;
- il Regolamento per il servizio dentario scolastico del 12.12.1989;

risolve:

### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

- |  |   |
|--|---|
| <b>Art. 1</b><br>Scopo e campo di applicazione         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente Regolamento ha lo scopo di sussidiare le cure ortodontiche degli allievi domiciliati a Bissone bisognosi di cure speciali, che frequentano la scuola dell'obbligo.</li> <li>2. Il sussidio si applica unicamente agli apparecchi prescritti per le cure.</li> </ol>   |
| <b>Art. 2</b><br>Beneficiari                           | Possono beneficiare del sussidio alle cure ortodontiche tutti gli allievi bisognosi di cure speciali fino ai 15 anni compiuti, domiciliati nel Comune di Bissone dal almeno 1 anno, che frequentano le scuole dell'obbligo pubbliche o private.   |
| <b>Art. 3</b><br>Diritto al sussidio<br>a) in generale | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanno diritto al sussidio gli allievi che ottemperano ai requisiti dell'art. 2 del presente Regolamento e che si sottopongono regolarmente alle visite di controllo, alle sedute di profilassi e che presentano una buona igiene orale.</li> </ol>  |
| b) per età   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Il diritto al sussidio decorre, di regola dal sesto anno di età e si estingue al compimento del 15esimo anno d'età.</li> <li>3. Il sussidio di eventuali cure iniziate entro il 15esimo anno di età e non concluse al momento dell'estinzione del diritto per età, proseguirà fino alla fine degli interventi, in ogni caso non oltre il compimento del 18esimo anno d'età.</li> </ol>  |
| c) per trasferimento di domicilio                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Il diritto al sussidio inizia l'anno successivo il trasferimento di domicilio (arrivo) nel Comune. Fa stato la data di arrivo annunciata all'Ufficio Controllo Abitanti. Il sussidio è riconosciuto se la famiglia dell'allievo figura domiciliata nel Comune al 31.12 dell'anno di richiesta.</li> <li>5. L'estinzione del diritto ha luogo a far tempo dal giorno di trasferimento del domicilio (partenza). Fa stato la data di partenza annunciata all'Ufficio Controllo Abitanti.</li> </ol>   |
| <b>Art. 4</b><br>Prestazioni sussidiate                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanno diritto alla cura sussidiata gli allievi che presentano anomalie gravi notificate dal medico dentista scolastico sul libretto di controllo, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– morso incrociato anteriore (uno o più denti frontali chiudono in modo contrario);</li> <li>– tutti i casi di progenie (il mascellare inferiore è più grande di quello superiore con chiusura contraria dei denti);</li> <li>– morso forzato provocato da denti permanenti (spostamento laterale della mandibola in chiusura provocato da falsa posizione dei denti permanenti);</li> <li>– grave non occlusione laterale (almeno 3 paia di antagonisti permanenti del medesimo lato);</li> <li>– grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non occlusione);</li> <li>– morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva;</li> <li>– averjet di almeno 7 millimetri (i denti superiori sporgono all'infuori di almeno 7 mm rispetto a quelli inferiori);</li> <li>– anodonzia parziale anteriore (mancanza di un incisivo o di un canino);</li> </ul> </li> </ol> |

- grave affollamento nella fronte superiore (almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti congiunti, causa mancanza di spazio);
  - ritenzione di un incisivo o di un canino (incisivo o canino che non spunta).
2. Non sono sussidiate le cure prese a carico dall'Assicurazione federale sull'Invalidità (AI) o da altri enti pubblici o privati.
  3. Il sussidio previsto dal presente Regolamento riguarda unicamente gli apparecchi prescritti per le cure.

## CAPITOLO II

### Domanda

#### Art. 5 Procedura

1. I genitori o i rappresentanti legali dell'allievo, che durante l'annuale visita di controllo nell'ambito del servizio dentario scolastico riscontrano delle anomalie, devono notificarle al Municipio per il tramite del modulo ufficiale.
2. Il Municipio procede ad accertare l'esistenza del diritto al sussidio comunale. La decisione è intimata al notificante di cui al capoverso precedente.
3. Accertato il principio al diritto, l'allievo deve essere sottoposto alla visita di un ortodontista autorizzato all'esercizio della professione nel Cantone e riconosciuto dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO).
4. L'ortodontista procede ad allestire un preventivo applicando la tariffa concordata dalla Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO), dall'INSAI e dall'AI ed un piano di cure indicante la durata approssimativa delle stesse.
5. I genitori o i rappresentanti legali trasmettono al Municipio copia del preventivo con il relativo piano delle cure.
6. Il Municipio procede al controllo del preventivo avvalendosi della collaborazione del medico dentista scolastico, il quale dovrà fornire il suo preavviso. La decisione di accettazione del preventivo è intimata ai notificanti di cui al cpv. 1 del presente articolo.
7. I genitori o i rappresentanti legali, una volta ottenuta l'accettazione del preventivo, sottopongono l'allievo alle cure di un ortodontista SSO esercitante e domiciliato nel Cantone.

## CAPITOLO III

### Ammontare delle partecipazioni e versamento

#### Art. 6 Prestazioni, limiti di reddito, partecipazioni ai costi

1. Hanno diritto al rimborso delle spese di cura, le famiglie secondo i seguenti limiti di reddito imponibile complessivo, desunto dall'ultima notifica di tassazione disponibile:

<u>Limite di reddito imponibile</u>	<u>Percentuale di rimborso</u>
Da CHF 0.00 a CHF 20'000.00	90%
Da CHF 20'001.00 a CHF 30'000.00	75%
Da CHF 30'001.00 a CHF 40'000.00	60%
Da CHF 40'001.00 a CHF 50'000.00	45%
Da CHF 50'001.00 a CHF 60'000.00	30%
Oltre i CHF 60'001.00	0%

2. Il Municipio ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni per accertare il diritto al sussidio comunale, come pure porre delle condizioni, quando l'accertamento fiscale si basa su delle decisioni di tassazione non ancora cresciute in giudicato.
3. A richiesta del Municipio, l'interessato deve inoltre svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

**Art. 7****Versamento del sussidio**

1. Il sussidio comunale è corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate della Società Svizzera di Odontostomatologia (SSO) con l'INSAI e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.
2. Il sussidio comunale subentra dopo le partecipazioni delle casse malattia, dell'INSAI, dell'AI e di ogni altro ente pubblico o privato e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico dei genitori o dei rappresentanti legali dell'allievo.
3. Di regola il sussidio comunale viene versato a cura conclusa al notificante di cui all'art. 5 cpv. 1 del presente Regolamento, che rimane debitore responsabile nei confronti del medico ortodontista curante, dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI e delle decisioni di rimborso o di rifiuto delle casse malati.
4. In caso di cure di lunga durata è possibile il versamento di un contributo intermedio calcolato sulla base dell'acconto richiesto dall'ortodontista e tenuto conto dell'importanza del preventivo di spesa.  
Il sussidio comunale viene versato al notificante di cui all'art. 5 cpv. 1 del presente Regolamento, dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI o della richiesta di acconto quietanzante.

**CAPITOLO IV****Disposizioni amministrative****Art. 8****Verifiche**

1. Il Municipio si riserva di verificare in ogni tempo, per mezzo di specialisti di sua fiducia, l'andamento della cura e l'opportunità degli interventi operati sull'allievo.
2. A tale scopo l'ortodontista deve conservare una documentazione sufficiente a definire il caso.

**Art. 9****Sospensione, revoca e restituzione del sussidio**

1. Qualora l'efficacia della cura dovesse risultare compromessa per negligenza o inosservanza delle prescrizioni mediche, l'erogazione del sussidio può essere sospesa o revocata a giudizio del Municipio, sentito il parere del medico dentista curante.
2. Nei casi di ripetute assenze o di trascuratezza segnalati dall'ortodontista, il diritto al contributo sarà sospeso.
3. In caso di recidiva il sussidio è revocato definitivamente.
4. I sussidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari.
5. Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio, determina oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente percepito, il decadimento del diritto al sussidio.
6. Resta riservata l'azione penale.

**Art. 10****Finanziamento**

1. I sussidi comunali sono garantiti da un importo stabilito dal Municipio ed allibrato nel preventivo comunale.
2. L'eventuale disavanzo sarà caricato all'esercizio ordinario.

**Art. 11****Disposizioni esecutive**

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'amministrazione comunale.
2. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

**Art. 12****Rimedi di diritto**

1. Nel caso di delega decisionale all'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data ulteriore facoltà di reclamo allo stesso entro 10 giorni dalla notifica; contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

**CAPITOLO V**  
**Disposizioni finali**

**Art. 13**  
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Gli scrutatori:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX  
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il XXX e il XXX  
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. XXX del XXX